



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito della disposta trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) dl 18/20 e ss.mm., ha emesso fuori udienza la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2516/2014 R.G.

TRA

MARSEGLIA PASQUALINO, rappresentato e difeso dall'avv.to Cinzia Laurenza,
come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli,
come in atti

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 18.03.2014, parte ricorrente, deduceva che con missiva datata 10.10.2012 l'Inps comunicava la rideterminazione dell'importo della pensione in € 0,00 a decorrere dal novembre 2012 e la sussistenza di un indebito di € 6.065,84, relativo a ratei di pensione per l'anno 2010 (cat. Inv.civ. 00170845) corrisposti e non spettanti; adiva, pertanto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito richiesto dall'Istituto Previdenziale, nonché il ripristino della prestazione goduta dal novembre 2012.

L'Inps, costituitosi in giudizio, esponeva che l'indebito era scaturito da una verifica reddituale dalla quale è emerso che il ricorrente, titolare di assegno di invalidità civile, nell'anno 2010 e 2011 aveva conseguito redditi superiori ai limiti previsti dalla legge per poter beneficiare della prestazione assistenziale per cui è causa, con conseguente perdita del diritto alla prestazione per l'anno 2012; precisava che era stato riconosciuto invalido totale con accompagnamento con decorrenza dal 1.12.2013 e sugli arretrati di 1° liquidazione della pens. cat. invciv n. 7187970 erano stati recuperati € 3.831,06 per cui il residuo debito è pari ad € 2.234,78.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 15.04.2019 ed è decisa, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e ss.mm., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Si osserva che, vertendosi in tema di indebito assistenziale, sono inconferenti i richiami alle norme regolanti la diversa materia dell'indebito previdenziale.

Inoltre, si ricorda che incombe sul ricorrente l'onere della prova circa il suo diritto a trattenere le somme richieste in restituzione, in base al principio secondo cui in tema di indebito (anche previdenziale), ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (Cass. SS.UU. sentenza n. 18046/2010).

Inoltre, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. n. 5059/2018; Cass. n. 1585/2010; n. 8970/2014; n. 20992/2004), la questione della ripetizione dell'indebito nell'ambito delle prestazioni dell'invalidità civile trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. e soggiace, pertanto, al termine ordinario di prescrizione. Non rileva, pertanto, in tale fattispecie la normativa in vigore per l'indebito pensionistico disciplinato ex dall'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: *“Le disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”* Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260, L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto ai *“soggetti che abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia ... a carico dell'INPS”*, mentre è pacifico che le prestazioni di invalidità civile, pur se erogate dall'Inps dopo il 1998, restano ad esclusivo carico dello stato.

La questione della ripetibilità dei ratei di provvidenze per invalidi civili illegittimamente corrisposti va risolta alla luce della normativa di riferimento applicabile e dei principi generali enucleati nella materia in esame dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Come affermato dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 6610 del 29 marzo 2005, le prestazioni assistenziali agli invalidi civili sono oggetto di obbligazioni ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione, rivestono natura meramente ricognitiva, finalizzata all'attuazione dei rapporti obbligatori (cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).

Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di concessione, come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. autotutela amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).

Tale disciplina deriva direttamente dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.

Conseguentemente le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo.

Ciò posto, la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è diversamente regolata a seconda del requisito che difetta.

Con riferimento al requisito reddituale, la norma di riferimento è l'art. 42, comma 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l'Inps e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: "Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali".

La disposizione, nell'escludere la ripetibilità esclusivamente di quanto corrisposto indebitamente per il periodo pregresso, riconosce, implicitamente, la ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate per motivi connessi all'assenza dei requisiti reddituali per il periodo successivo alla sua entrata in vigore.

La fattispecie in esame attiene al periodo successivo ed è dunque governata dalla regola della ripetibilità.

La previsione, a giudizio del Tribunale, si pone in linea con la disciplina di settore ed i relativi sviluppi giurisprudenziali che hanno fatto applicazione del principio che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.

Ora, se in relazione all'accertamento di insussistenza del requisito sanitario, solo con la visita di verifica può essere messa in discussione la causale dell'erogazione, determinandosi, da tale momento, una situazione oggettiva di incertezza del diritto non più tutelabile, in relazione al requisito reddituale, stabilito per legge, l'*accipiens*

è consapevole, ab origine, che l'attribuzione patrimoniale non è dovuta e, trattenendo le somme, si pone in condizione di errore inescusabile.

Nel caso di specie l'Inps ha dedotto che a seguito della ricostituzione batch del 23.09.2012 per elaborazione dei modelli reddituali relativi all'anno 2010, sulla base dei redditi dichiarati dallo stesso ricorrente al Fisco, è emersa la percezione di redditi superiori al limite di legge per i titolari di invalidità civile parziale (€ 4.650,00 per l'anno 2010 ove il limite legale risulta essere € 4.408,95).

La circostanza non è smentita dal ricorrente, che invero ha prodotto in giudizio dichiarazione dei redditi 2011 (anno 2010) e 2012 (anno 2011) dal quale si evince che anche per l'anno 2011 vi è stato un superamento del limite legale (reddito complessivo per € 4.492 ove il limite legale risulta essere € 4.479,54).

Consegue, nel caso concreto, che la deduzione da parte dell'INPS di un reddito ostativo alla prestazione, in relazione al periodo in oggetto e la carente allegazione - e prova - da parte del ricorrente di una condizione diversa, giustifica la richiesta di restituzione e conduce al rigetto integrale della domanda.

Nulla per le spese di lite, ricorrendo i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. C.p.c

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) nulla per le spese.

Santa Maria C.V., 11 gennaio 2023

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso